

## Articolo 1

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 01/01/2020 è il seguente:
  - Residui attivi: euro 1.740.798.585,66
  - Residui passivi: euro 1.661.398.206,53.

## Articolo 2

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 308.917.378,10.

## Articolo 3

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
  - Anno finanziario 2020  
Aumento per euro 21.045.918,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.429.751.088,33 in termini di cassa;
  - Anno finanziario 2021  
Aumento per euro 5.925.941,18 in termini di competenza;
  - Anno finanziario 2022  
Aumento per euro 5.872.058,83 in termini di competenza.

## Articolo 4

(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
  - Anno finanziario 2020  
Aumento per euro 21.045.918,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.429.751.088,33 in termini di cassa;
  - Anno finanziario 2021  
Aumento per euro 5.925.941,18 in termini di competenza;
  - Anno finanziario 2022  
Aumento per euro 5.872.058,83 in termini di competenza.

## Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))

1. L'articolo 3 della l.r. 33/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2019, 2016, 2015, 2014, 2009)

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

- a) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 62.317.522,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;
- b) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 37.358.202,80 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;
- c) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.353.856,58 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;
- d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2019 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 5.004.107,92 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;
- e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 28.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
- f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui

all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 5.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

- g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 7.867.776,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II;
  - h) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 10.814.911,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
    - a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;
    - b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
  3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
  4. Le rate di ammortamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022, in corrispondenza della Missione 50 Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.”.

#### Articolo 6

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell'esercizio 2019)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019, ammontano rispettivamente ad euro 319.047.142,11 ed euro 98.854.664,15.
2. L'ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2019 è pari a euro 57.316.644,70.

#### Articolo 7

(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2019)

1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2019 applicato con la presente legge risulta pari a euro 19.170.432,41 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2020
1	1	1.125.701,32
1	3	8.248.440,75
1	4	19.271,81
1	5	35.298,99
1	6	37.230,56
1	7	15.240,77
1	9	18.295,96
1	10	122.715,83
1	11	289.161,80
1	12	17.279,99
3	1	3.675,46
3	2	2.824,62
4	1	2.690,37
4	2	45.633,40
4	3	93.440,56
4	7	12.161,47
5	1	34.349,27
5	2	29.308,07
6	1	11.169,64
6	2	6.851,32
7	1	159.934,80
7	2	52.224,94
8	1	197.266,74
8	2	369.699,83
8	3	6.586,33
9	1	309.681,03
9	2	36.038,19
9	3	5.672,77
9	4	44.843,74
9	5	57.438,10
9	6	46.311,11
9	8	11.960,55
9	9	35.855,39
10	1	2.986.089,08
10	2	37.717,74
10	4	9.065,59
10	5	-58.589,63
10	6	17.619,11
11	1	471.256,19
11	2	24.711,59
12	1	28.920,01
12	2	550.369,04
12	5	69.999,76
12	6	423.823,42
12	8	27.953,93
12	10	3.280,98
13	1	271.144,77
13	8	67.703,90
14	2	5.562,25
14	5	169.197,52
15	1	392.780,82
15	3	1.200.000,00
15	4	175.475,30
16	1	100.606,32
16	2	180.531,58
16	3	196.758,85
17	1	63.364,71
17	2	15.010,86
18	1	13.784,67
18	2	147.038,57
19	2	75.000,00

## Articolo 8

(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2020 - 2022)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2020-2022 e i documenti di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2020-2022, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.
2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

## Articolo 9

(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020))

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della l.r. 32/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge.

## Articolo 10

(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Regionale in via di urgenza ai sensi dell'art.109, comma 2-bis, lett.a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18)

1. Ai sensi dell'art.109, comma 2-bis, lett.a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 disposte dalla Giunta Regionale con le seguenti Deliberazioni:
  - a) n.400 del 8 maggio 2020 – "Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del D.L. 18/2020 – € 476.500,00 – COVID-19";
  - b) n.447 del 29 maggio 2020 – "Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del D.L. 18/2020 – € 400.000,00 – COVID-19";
  - c) n.449 del 29 maggio 2020 – "Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del D.L. 18/2020 – € 300.000,00 – COVID-19".

Articolo 11  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DDL ASSESTAMENTO 2020-2022**

Con il presente disegno di legge si adempie agli obblighi di legge previsti dall'art.50 del D.Lgs. 118/2011 secondo il quale la regione, entro il 31 luglio, approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

L'articolo 1 evidenzia l'adeguamento dei residui attivi e passivi alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2019.

L'articolo 2 evidenzia l'adeguamento della giacenza di cassa alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2019.

Gli articoli 3 e 4 riportano variazioni nella competenza e nella cassa per gli esercizi 2020-2022.

L'articolo 5 riporta l'autorizzazione alla contrazione di mutui non contratti per gli esercizi 2009-2014-2015-2016-2019, aggiornata alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2019, nonché l'autorizzazione del mutuo per investimenti degli esercizi 2020-2021-2022.

L'articolo 6 espone le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento alla chiusura dell'esercizio 2019.

L'articolo 7 espone la variazione della quota di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato applicata con il presente provvedimento.

L'articolo 8 approva le conseguenti variazioni al quadro generale riassuntivo e degli allegati al bilancio 2020-2022.

L'articolo 9 approva le conseguenti variazioni all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni) della l.r. 32/2019.

L'articolo 10 riguarda la ratifica delle Deliberazioni della Giunta Regionale assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art.109, comma 2-bis, lett.a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

L'articolo 11 è relativo alla dichiarazione d'urgenza.

La variazione nella competenza all'esercizio 2020, pari a 21 milioni di euro, si rende necessaria al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa di competenza del bilancio 2020-2022 alle ulteriori assegnazioni di fondi vincolati (29,3 milioni di euro), all'iscrizione di somme discrezionali (23 milioni di euro), all'iscrizione di una quota di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato (19,2 milioni di euro) nonché alla

riduzione complessiva del debito autorizzato per la copertura di investimenti pregressi (-50,5 milioni di euro).

Si è reso altresì necessario procedere ad adeguamenti di programmi di spesa mediante variazioni compensative sugli esercizi 2020-2022.

Si è infine provveduto all'adeguamento dei residui attivi e passivi presunti, iscritti con il bilancio di previsione 2020-2022, alle effettive risultanze contabili al 31/12/2019, con le conseguenti variazioni negli stanziamenti di cassa.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.